



Stato della tecnica: materie plastiche espanse contenente un agente rigonfiante con un potenziale di riduzione dell'ozono ≤ 0.0005

Stato: 1° ottobre 2022

N° d'incarto: S291-0243

Situazione iniziale

La fabbricazione et l'immissione sul mercato di materie plastiche espanse per la cui fabbricazione sono impiegate sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e di oggetti contenenti tali materie plastiche espanse sono vietate secondo l'allegato 2.9 numero 2 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim).

A partire dal 1° aprile 2022 esiste, secondo l'allegato 2.9 numero 3 capoverso 3^{bis} ORRPChim una deroga a tali divieti se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative a quelle che impoveriscono lo strato di ozono o preparati e oggetti alternativi a quelli fabbricati con tali sostanze;
- b. le sostanze che impoveriscono lo strato di ozono impiegate presentano un potenziale di riduzione dell'ozono di al massimo 0,0005 (p.e. il agente rigonfiante HCFO-1233zd(E));
- c. la quantità delle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono impiegate non supera i livelli necessari, secondo lo stato della tecnica, per raggiungere lo scopo perseguito; e
- d. le emissioni di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono durante l'intero ciclo di vita dell'impiego previsto sono mantenute al livello più basso possibile, specialmente in occasione dello smaltimento dei rifiuti di materie plastiche espanse e di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono in essi contenute.

L'allegato 2.9 numero 6 capoverso 8 ORRPChim regola le disposizioni transitorie per la fabbricazione, l'importazione, la messa a disposizione di terzi e la fornitura a terzi in seguito ad un cambiamento dello stato della tecnica (e, di conseguenza, a seguito del quale non è più soddisfatta la condizione per la deroga di cui all'allegato 2.9, numero 3, capoverso 3^{bis} ORRPChim):

- fabbricazione e importazione: 6 mesi dopo la sostituzione secondo lo stato della tecnica
- messa a disposizione e fornitura a terzi: 12 mesi dopo la sostituzione secondo lo stato della tecnica

Il presente documento descrive lo stato della tecnica che costituisce la base per le eccezioni e le disposizioni transitorie menzionate più in alto. Questo stato della tecnica si basa sulle conoscenze attualmente disponibili ed è stato stabilito secondo il allegato 2.9, numero 5^{bis} ORRPChim con le seguenti associazioni professionali (in ordine alfabetico):

BASF, Brugg AG, Honeywell, scienceindustries.

Ulteriori informazioni sullo stato della tecnica possono essere richieste via e-mail all'indirizzo chemicals@bafu.admin.ch.

Definizione dello stato della tecnica per materie plastiche espanse contenente un agente rigonfiante con un potenziale di riduzione dell'ozono ≤ 0.0005

Secondo l'attuale stato della tecnica **esistono alternative** agli materie plastiche espanse seguenti per la cui fabbricazione sono impiegate sostanze che impoveriscono lo strato di ozono con un potenziale di riduzione dell'ozono (ODP) < 0.0005 e di oggetti contenenti tali materie plastiche espanse. Queste materie plastiche espanse ed oggetti **non possono più essere fabbricati, importati o immessi sul mercato** dopo la data limite indicata.

materie plastiche espanse per la cui fabbricazione sono impiegate sostanze che impoveriscono lo strato di ozono con un ODP < 0.0005 e di oggetti contenenti tali materie plastiche espanse	Data della modifica dello stato della tecnica	Data limite per la fabbricazione e 'importazione	Data limite per la messa a disposizione e la fornitura
Pannelli isolanti senza rivestimenti impermeabili secondo SN EN 13165+A2:2016 cifra C.5.1	01.04.2022 ¹	Nessun periodo transitorio, poiché prima del 1° aprile 2022 era in vigore un divieto generale per le materie plastiche espanse contenente un agente rigonfiante che impoveriscono lo strato di ozono.	

¹ Lo stato dell'arte è stato fissato retroattivamente nel settembre 2022 dopo aver consultato l'industria interessata.